

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N° 4 DEL 14/01/2014**

**OGGETTO** *D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012 - attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia*

Addì 14 del mese di Gennaio dell'anno 2014 alle ore 10.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini,  
22 Sanluri

**IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  
DR. PASQUALE ONIDA**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Visto:

- l'art. 1 comma 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni nella L. 35/2012, che ha completamente innovato l'art. 2 comma 9 della L. 241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, che espressamente recitano:
  - “9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
  - 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
  - 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
  - 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  - 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”

### Considerato:

- che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

### Richiamata:

- la L. 190/2012 c.d. “Anticorruzione” che per quanto attiene al tema del presente atto:
  - impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  - impone alle Amministrazioni di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

**Visti:**

- il D. Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza che, all'art. 35 riguardante gli obblighi di pubblicazione concernente i procedimenti amministrativi, prevede l'obbligo di pubblicazione sui siti delle pubbliche amministrazioni del nome del soggetto cui è attribuito, in caso d'inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- l'art. 5 del medesimo decreto che istituisce l'accesso civico, ovvero la possibilità da parte dei cittadini di richiedere dati e informazioni che obbligatoriamente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito nella sezione apposita;

**Ritenuto:**

- che tali diritti si debbano esercitare, in via ordinaria, richiedendo informazioni al Responsabile del Procedimento, e che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- che per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e viepiù per la norma decisiva di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

**Inteso:**

- individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata emanazione del provvedimento finale e di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione;

**Ritenuto:**

- in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:
  - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e, solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente, il Segretario generale procederà in sostituzione;
  - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;
  - nel caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può nominare ex novo un responsabile del procedimento che curi l'istruttoria dell'istanza o può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro dipendente Responsabile del Servizio senza maggiori oneri per l'Ente;

**Dato atto:**

- che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della L. 241/1990, nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di mancata emanazione del provvedimento finale e di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione;
  2. di articolare l'attuazione della presente deliberazione, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, nel modo seguente:
    - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente il Segretario generale procederà in sostituzione;
    - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;
    - in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può nominare ex novo un responsabile del procedimento che curi l'istruttoria dell'istanza o può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro dipendente Responsabile del Servizio senza maggiori oneri per l'Ente.
  3. Con separata e unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
-

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 2**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012 - attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/01/2014

Il Responsabile di Settore  
Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/01/2014

Responsabile del Servizio Finanziario  
Ing. Bandinu Pierandrea

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Il Commissario Straordinario

*F.to Onida Pasquale*

Il Segretario Generale

*F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia*

---

## Certificato di pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 15/01/2014 al 30/01/2014 all'albo pretorio (Reg. Gen. Albo N° 16)

Sanluri li 30/01/2014

L'impiegato incaricato

*F.to Rag. Domenico Vinci*

---

## Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività

Certifico che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- É diventata esecutiva il 14/01/2014 ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Sanluri li 30/01/2014

Il Segretario Generale

*F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia*

---

***Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.***

Sanluri li

Il funzionario Incaricato